



**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE IN
ATTUAZIONE DELLA DELEGA AI COMUNI DISPOSTA DALLA L.R. 29 DICEMBRE
2017, n. 46.**

NORME GENERALI

**ART. 1
DEFINIZIONI**

Ai fini dell'applicazione della delega stabilita dagli articoli n. 3 e 4 della L. r. n. 29 dicembre 2017, n. 46 si intendono:

1. **DEMANIO IDRICO:** parte del demanio che comprende: a) i beni pubblici destinati alla navigazione interna ed in particolare i fiumi, i laghi e i canali; b) le zone portuali della navigazione interna, che sono strutture naturali o artificiali normalmente destinate all'approdo delle navi addette alla navigazione interna; c) l'alveo dei fiumi e dei laghi e le sponde laterali soggette ad essere sommerse nelle piene ordinarie.
2. **DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA:** parte del demanio idrico consistente: a) nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali che sono classificate navigabili ai sensi dell'All. A della D.G.R. N. 4222 del 28.12.2006; b) nelle zone portuali della navigazione interna; c) nelle aree prospicienti a terra delle acque lacuali e fluviali classificate navigabili ai sensi dell'All. A della D.G.R. N. 4222 del 28.12.2006, con le relative pertinenze, intendendo per tali ambiti: aree, strutture, fabbricati e quant'altro è necessariamente funzionale all'uso, finalizzato alla navigazione, del bene demaniale;
3. **AUTORITA' DEMANIALE:** struttura preposta all'amministrazione del demanio della navigazione interna, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono interessare il demanio. Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee guida, l'Autorità Demaniale è il Comune in cui insiste l'ambito demaniale;
4. **SUPERFICIE CONCESSA:** consiste nello spazio acqueo e nell'eventuale area a terra, espressi in metri quadrati, che vengono concessi dall'Autorità Demaniale.

**ART. 2
OGGETTO**

1. Le presenti linee guida disciplinano l'attuazione degli articoli n. 3 e 4 della L. r. n. 29 dicembre 2017, n. 46 in materia di conferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio della navigazione interna. Esse definiscono la metodologia per il rilascio delle concessioni e riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli oneri istruttori e i depositi cauzionali. Nell'ambito di tali funzioni, ai comuni è delegata anche la funzione di vigilanza e contrasto all'abusivismo, manutenzione delle vie d'acqua classificate navigabili e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi ai sensi del Codice della navigazione.

**Art. 3
ONERI IN CAPO ALL'AUTORITA' DEMANIALE**

1. Al fine di consentire le attività di verifica e di controllo amministrativo poste in capo alla Regione, nei termini previsti dall'art. 139 del Dlgs 174/2016 l'Autorità Demaniale comunica i dati delle concessioni attive e quelli delle riscossioni.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L. r. 29 dicembre 2017, n. 46 l'Autorità Demaniale trasferisce alla Regione la quota del 50 per cento dei canoni introitati nell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno. Eventuali spese istruttorie stabilite dall'Autorità Demaniale per la gestione dell'iter istruttorio sono integralmente introitate dall'Autorità medesima.



6199b2a6



3. La rimanente quota del 50 per cento delle risorse introitate dall'Autorità Demaniale è imputata su uno o più capitoli del proprio bilancio vincolati all'esercizio delle funzioni previste dall'art. 4 della L. r. 29 dicembre 2017, n. 46. Nei termini previsti dall'art. 139 del Dlgs 174/2016 l'Autorità Demaniale comunica alla Regione i dati relativi all'utilizzo di dette risorse.

ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente direttiva si applica alle concessioni rilasciate su spazi acquei e pertinenze a terra appartenenti al demanio della navigazione interna, definito come sopra, entro i confini della Regione del Veneto, ad eccezione del demanio presente sul Lago di Garda, che sottostà alla disciplina contenuta nella L.R. n. 55/1987, alla Laguna di Venezia, di competenza del Magistrato alle Acque come previsto dalle Leggi n. 366/1963 "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado" e s.m.i. e n. 171/1973 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e s.m.i., e delle altre lagune appartenenti al demanio marittimo.

ART. 5 DEFINIZIONE DEGLI ORMEGGI

1. Per ormeggio s'intende lo spazio acqueo occupato dall'unità di navigazione in area demaniale. L'ormeggio può essere:
 - a) fisso, assegnato sulla base di quanto previsto dall'art. 9 delle presenti linee guida;
 - b) temporaneo, assegnato provvisoriamente ad ore o a giorni;
 - c) di pubblica utilità, riservato ad Enti ed organi che svolgono funzioni di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, o altre finalità collettive da stabilirsi con apposito provvedimento di Giunta Comunale;
 - d) di interesse pubblico in gestione esclusiva dell'Autorità demaniale.
2. Per gli ormeggi di cui al comma d) l'Autorità demaniale è esentata dal riversamento del canone previsto all'art. 3 comma 2 delle presenti Linee guida.

ART. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata delle concessioni demaniali rilasciate ai sensi delle presenti linee guida non è prorogabile né rinnovabile, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva 2006/123/CE. La durata delle concessioni viene rilasciata in conformità all'art. 4 bis del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime".

ART. 7 PIANI DI GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore delle presenti linee guida, i Comuni redigono Piani di gestione, anche suddivisi per singolo tronco idraulico, con lo scopo di individuare gli ambiti e le tipologie di intervento necessari al potenziamento e allo sviluppo della navigazione da diporto, di pesca professionale e commerciale. Detti Piani sono sottoposti all'*iter* di approvazione della Regione, e devono obbligatoriamente acquisire i pareri ai fini della sicurezza idraulica e della sicurezza alla navigazione da parte delle Strutture regionali competenti.
2. In caso di inadempienza da parte dei Comuni e accertato il pregiudizio per la tutela e la valorizzazione del demanio trasferito con la presente norma, la Regione può avocare a sé la redazione dei Piani oggetto del presente articolo.

ART. 8 ONERI IN CAPO AL TITOLARE DELLA CONCESSIONE



6199b2a6



1. L'occupazione degli spazi nelle aree demaniali è subordinata al rilascio di un provvedimento concessorio richiesto dal concessionario. La realizzazione di qualsiasi opera è sottoposta ai vincoli discendenti dalla normativa urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale vigente;
2. Gli oneri manutentivi dell'area oggetto della concessione, inclusi gli interventi necessari all'accessibilità degli spazi acquei nell'ambito della medesima, sono ad esclusivo carico del concessionario;
4. Per quanto non disposto dalle presenti linee guida si applicano le norme del Codice della Navigazione nonché la vigente normativa regionale in materia.

TITOLO I CONCESSIONI

ART. 9

PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI

1. I Comuni che si sono dotati del Piano di gestione di cui all'articolo 7 adottano un apposito Regolamento per l'individuazione dei soggetti assegnatari degli spazi acquei e pertinenze a terra oggetto di concessione demaniale. Tale procedura si attua mediante bando/i pubblico/i. Il regolamento deve garantire il rispetto dei seguenti principi:
 - a) Evidenza pubblica nell'individuazione degli assegnatari di spazi acquei, condizione da assolversi almeno mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel profilo informatico del Comune;
 - b) Contemperazione degli interessi pubblico e privato, con prevalenza dell'interesse pubblico;
 - c) Massimizzazione del canone, in caso di più richiedenti sulla medesima area, da parte di portatori di interessi ritenuti equivalenti;
 - d) Massima partecipazione (non esclusione di categorie di operatori/utenti);
 - e) Soluzioni di pianificazione che prevedano l'adozione di comuni *standards* di decoro ispirati alla compatibilità tra l'infrastruttura ed il territorio circostante;
 - f) Tutela delle concessioni in corso di validità e previsione di criteri di salvaguardia e termini temporali di validità dei procedimenti pendenti avviati fino ad un anno prima della richiesta di adozione del regolamento da parte del Comune;
 - g) Individuazione di modalità transitorie per consentire l'allineamento temporale tra le concessioni in corso di validità e le procedure a bando;
 - h) Nei casi in cui sia prevista la predisposizione di graduatorie di assegnazione, le stesse dovranno avere validità stabilita dal Comune;
 - i) Disciplina in materia di subentro, anche mediante lo scorrimento della graduatoria;
 - j) Divieto di subconcessione da parte del Concessionario.

Il regolamento può inoltre disciplinare ulteriori criteri ai fini dell'individuazione dell'assegnatario quali:

- a) valorizzazione della territorialità attribuendo un punteggio ai residenti o a determinate categorie di operatori (pescatori, associazioni sportive, frontisti etc.);
- b) preferenza per l'esecuzione di progetti unitari d'ambito (es. un unico progetto per più spazi acquei ricadenti nello stesso ambito di piano).

Il Comune attua il regolamento mediante emissione di uno o più bandi di assegnazione di spazi per una o più ambiti/zone individuate dal piano.

2. I Comuni che non si sono dotati del Piano di gestione istruiscono le istanze di concessione presentate dai soggetti interessati nel rispetto dei seguenti principi obbligatori:

- a) Evidenza pubblica nell'individuazione degli assegnatari di spazi acquei, condizione da assolversi almeno mediante pubblicazione della domanda nel profilo informatico del Comune per un periodo minimo di 30 giorni;



6199b2a6



- b) Contemperazione degli interessi pubblico e privato, con prevalenza dell'interesse pubblico;
- c) Massimizzazione del canone, in caso di più richiedenti sulla medesima area da parte di portatori di interessi ritenuti equivalenti;
- d) Massima partecipazione (non esclusione di categorie di operatori/utenti);
- e) Soluzioni di pianificazione che prevedano l'adozione di comuni standards di decoro ispirati alla compatibilità tra l'infrastruttura ed il territorio circostante;
- f) Tutela delle concessioni in corso di validità e previsione di criteri di salvaguardia e termini temporali di validità dei procedimenti pendenti avviati fino ad un anno prima della richiesta di adozione del regolamento da parte del Comune;
- g) Individuazione di modalità transitorie per consentire l'allineamento temporale tra le concessioni in corso di validità e le procedure a bando;
- i) Disciplina in materia di subentro, anche mediante lo scorrimento della graduatoria.

3. Il Comune comunica annualmente alla Regione l'aggiornamento dei dati degli assegnatari degli spazi mediante la trasmissione di un adeguato elaborato cartografico illustrativo della situazione delle aree date in concessione con relativo abaco indicante le generalità dei concessionari e la durata dei decreti di concessione.

ART. 10 DOMANDA

1. La domanda di concessione deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, resa legale mediante apposizione di marca da bollo del valore vigente e corredata della documentazione richiesta.
2. Nel caso di adozione del Piano di gestione, il Regolamento per l'individuazione dei soggetti assegnatari degli spazi acquei e pertinenze a terra adottato dai Comuni stabilisce tutte le informazioni che il richiedente dovrà presentare al fine di concorrere all'assegnazione degli spazi acquei.
3. In assenza delle condizioni previste dal precedente comma, o qualora l'istanza di concessione sia indirizzata in un'area non disciplinata dal Piano degli spazi acquei, il richiedente verificata d'intesa con l'Autorità Demaniale la disponibilità dei luoghi oggetto dell'istanza, dovrà corredare l'istanza di concessione preferibilmente utilizzando il modello in fax simile corredato dalle seguenti informazioni (**ALLEGATO A1**):
 - a) esplicitazione della durata della concessione richiesta;
 - b) un progetto presentato da tecnico abilitato, in 3 copie su supporto cartaceo e una copia su supporto digitale, composto da:
 - Corografia generale su Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 utilizzando il supporto cartaceo e quello informatico, ove disponibile. Dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, e i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della C.T.R.;
 - Georeferenziazione espressa in coordinate *Gauss Boaga* dei limiti di occupazione;
 - c) Relazione tecnico descrittiva con riassunte le caratteristiche dell'opera con particolare riferimento all'ingombro complessivo del natante, all'esatta qualificazione dell'area occupata secondo le modalità e alla metodologia dell'ormeggio; nella relazione tecnica si dovrà indicare la compatibilità del sito con l'opera prevista in funzione degli aspetti geologici e geomorfologici;
 - d) Elaborati che rappresentino in scala opportuna l'ingombro delle strutture da realizzare a terra ed in acqua con indicazione dello spazio occupato completo di pianta e sezioni: nelle sezioni dovranno essere indicati i confini catastali demaniali ed il livello di massima piena;
 - e) Documentazione fotografica dei luoghi;
 - f) Dichiarazione sostitutiva della disponibilità dell'imbarcazione per la quale si chiede la concessione e relativa foto (eccezion fatta per darsene, approdi pubblici, attività commerciali collegate alla navigazione quali ad es. rifornitori carburante ecc.)
 - g) Tabella riepilogativa, certificata da Tecnico abilitato, con la somma delle superfici ed il calcolo dei canoni secondo la categorie e le unità di misura di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004;



6199b2a6



- h) Per le opere soggette a V.I.A., la documentazione prevista dalla L.R. 4/2016 e successive modifiche ed integrazioni (S.I.A. e progetto preliminare dell'impianto, opera, intervento);
- i) Per le opere ricadenti in ambiti di tutela ambientale SIC ZPS una tavola atta a dimostrare l'inserimento dell'intervento nell'area ricompresa dall'estensione del vincolo;
- l) Attestazione del versamento delle spese di istruttoria secondo le disposizioni regionali vigenti.

ART. 11

PARERI E NULLA OSTA ISTRUTTORI

1. Qualora non già acquisiti in forma cumulativa nell'ambito del Piano di gestione, l'Autorità Demaniale nell'istruttoria delle singole domande richiede obbligatoriamente i pareri e/o nulla-osta volti ad ottenere:
 - a) il parere ai fini idraulici da parte del Genio Civile competente;
 - b) il parere preventivo di compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici vigenti;
 - c) il parere ai fini della sicurezza della navigazione rilasciato dall'Ispettorato di porto competente.
2. Il parere negativo di uno degli Enti preposti comporta l'automatica archiviazione della pratica con comunicazione al richiedente.
3. Sarà cura del concessionario provvedere all'acquisizione degli ulteriori pareri ritenuti necessari in relazione all'opera e al suo impatto ai sensi della vigente normativa, sia preventivamente alla richiesta di concessione, che nelle fasi successive.
4. Il responsabile del procedimento e gli Organi cui è rinviato il parere tecnico ai fini della sicurezza idraulica, della sicurezza della navigazione e di compatibilità urbanistica, per motivate esigenze imposte dalla complessità dell'istruttoria e in relazione al suo contenuto, possono chiedere ulteriori pareri, nulla osta e/o l'espressione di commissioni tecniche di settore.
5. Dalla data di richiesta dei pareri alla data di ricezione degli stessi i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 4, della L. 241/1990.
6. Durante l'iter procedimentale, ed entro i termini previsti per il rilascio della concessione, il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni all'interessato secondo le modalità previste dalla L. 241/1990.

ART. 12

RILASCIO

1. Il Comune, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e della cauzione pari al canone medesimo predispone il decreto di concessione con l'allegato disciplinare. L'atto viene repertoriato dall'Ufficio comunale competente e, reso legale, viene conservato agli atti. Una copia conforme all'originale viene trasmessa al concessionario. Tutte le spese sono a totale carico del concessionario.
2. Gli elementi essenziali dell'atto di concessione sono i seguenti:
 - dati di identificazione del concessionario;
 - localizzazione del sito nel quale è stato concesso il posto-barca in forma sia descrittiva che per estratto cartografico in scala adeguata;
 - data della decorrenza della concessione;
 - durata temporale della concessione;
 - importo del canone annuo di concessione e della cauzione; l'importo della cauzione è pari a quello del canone annuale.
 - La concessione è firmata dal Responsabile dell'Ufficio che viene preposto dall'Autorità demaniale.

In sostituzione del titolare della concessione è ammessa la sottoscrizione da parte di altra persona munita di delega.



6199b2a6



3. Per tutta la durata della concessione il titolare effettua versamenti annuali ed anticipati dei canoni. L'importo del canone viene aggiornato sulla base degli indici ISTAT, e quantificato in base al modulo standard definito dall'allegato n. 1 della D.G.R. n. 5356/1994 come spazio idealmente occupato da barche omogenee per lunghezza e larghezza. A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione e degli eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti alla concessione, il concessionario costituisce, prima della stipula, un deposito cauzionale nelle forme previste dall'Amministrazione concedente.
4. Il Comune fa apporre la targa d'identificazione all'infrastruttura di approdo.

TITOLO II VARIAZIONI SOSTANZIALI NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

ART. 13

VARIAZIONE DEI REQUISITI DI PRIORITA' STABILITI DAL BANDO

La concessione decade quando il titolare non conservi senza interruzioni l'eventuale titolo di priorità stabilito dal bando pubblico previsto dall'Art. 9 c. 1 delle presenti Linee guida.

ART. 14

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

In caso di morte del concessionario è ammesso all'erede, ovvero al legatario, il subingresso nella concessione, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione. Il tempo utile per la richiesta del subingresso nel godimento della concessione è stabilito a pena di decadenza in sei mesi dalla data di decesso del concessionario. L'erede, ovvero il legatario, subentra all'originario concessionario deceduto indipendentemente dal titolo di priorità posseduto, fino alla naturale scadenza della concessione.

Ai fini del subingresso l'erede, ovvero il legatario, produce contestualmente alla domanda la dichiarazione sostitutiva dello stato di erede, ovvero di legatario, e il nulla osta da parte di altri eventuali eredi all'intestazione della concessione a suo nome.

In caso di decesso del concessionario è ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di partecipazione al bando di concorso qualora appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.

Il subingresso nella concessione non è ammesso in caso di vendita, donazione e altro trasferimento di diritto reale sulla barca oggetto di concessione.

ART. 15

RISOLUZIONE NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

1. La volontà di rinuncia da parte del concessionario è ammessa solo in forma scritta con successiva presa d'atto da parte dell'Autorità demaniale. E' ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di concessione. Nel caso di partecipazione al bando di concorso il subingresso è ammesso qualora il comproprietario sia appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.
2. La rinuncia produce i suoi effetti trenta giorni dopo la data di assunzione al protocollo della stessa, con obbligo di sgomberare il posto-barca alla scadenza del predetto periodo. Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione.
3. Il maggior onere dovuto per l'eventuale occupazione abusiva del posto-barca accertato d'ufficio viene introitato con rivalsa sul deposito cauzionale.
4. Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso del posto-barca.
5. L'Autorità demaniale si rivale sulla cauzione anche per il mancato pagamento delle spese istruttorie previste nel caso di rinuncia.



6199b2a6



ART. 16**REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. A norma dell'art. 42 del Codice della Navigazione, ove ricorrano motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse, l'Autorità demaniale revoca le concessioni, senza che il concessionario possa pretendere il pagamento di indennizzo di qualsiasi natura.
2. Il decreto di revoca è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine comunicato; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 17**DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

A norma dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Autorità demaniale dichiara la decadenza del concessionario per:

1. mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
2. mutamento dei requisiti;
3. omesso pagamento del canone annuale;
4. per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o cattivo uso; il periodo di non uso continuato è fissato in anni uno;
5. abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
6. inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti,

Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine assegnato dall'Autorità demaniale; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 18**SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE**

L'Autorità demaniale, in caso di sopravvenute esigenze di pubblica utilità, potrà disporre la sospensione della concessione dando un termine di preavviso di almeno 48 ore. Il concessionario dovrà adempiere all'obbligo imposto con decorrenza immediata. Il concessionario avrà diritto a recuperare il canone relativo al periodo di ormeggio non fruito, qualora superiore ad una mensilità. Tale somma potrà essere richiesta a rimborso ovvero portata in detrazione dal successivo canone concessorio ovvero da future concessioni aventi medesimo oggetto.



6199b2a6

